

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297

### **Conferma T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 19 aprile 2000, n. 1635.**

*Il superamento per alcuni minuti del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale.*

*Omissis.*

DIRITTO - 1. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso in quanto lo stesso è infondato nel merito.

L'esclusione della lista ... è stata disposta dalla sottocommissione elettorale per la tardiva presentazione della stessa; questa in effetti, sarebbe stata effettuata, secondo quanto attestato dal segretario comunale, alle ore 12,02.

Nella specie l'originario ricorrente addiceva, peraltro, una serie di circostanze che non hanno costituito oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado (e che, immotivatamente, non sono state tenute in alcun conto dalla sottocommissione elettorale, sebbene ampiamente dedotte), secondo cui, in effetti, la lista sarebbe stata presentata entro il termine prescritto delle ore 12,00 e che solo un ritardo addebitabile al comportamento del segretario comunale avrebbe portato, poi, all'indicazione oraria di cui si discute.

Ad avviso del Collegio correttamente i primi giudici hanno ritenuto, in un contesto di *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, che in un caso dubbio quale quello in esame, il minimo scostamento orario, accompagnato dalle incontestate – in primo grado – circostanze fattuali addotte dal ricorrente (ritardo nel rilascio delle richieste certificazioni, dovuto al cattivo funzionamento dei macchinari), non era in grado di giustificare l'esclusione della lista.

Tanto più che a norma dell'art. 32 del t.u. 16 maggio 1960 n. 570 il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima commissione o esserne disposta l'acquisizione dalla commissione stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento (cfr. A.P., 30 novembre 1999, n. 23); e che, inoltre, la mancanza dei certificati elettorali non deve condurre all'esclusione della lista se sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi (sez. V, 28 aprile 1999, n. 505).

Si aggiunga, infine, da un lato, che la sottocommissione elettorale ha assegnato rilievo solo al predetto, minimo scostamento orario mentre, immotivatamente (come rilevato dall'originario ricorrente), non ha preso in alcuna considerazione le significative circostanze fattuali addotte dalla parte, per contestarle o per meglio verificarle; dall'altro, che l'originario ricorso è stato notificato anche all'odierno appellante, sig. ..., nella sua qualità di delegato della lista ..., che, nel corso del giudizio di primo grado, non ha in alcun modo contestato, né in sede cautelare, né di merito, quanto *ex adverso* dedotto.

In una situazione siffatta deve ritenersi che correttamente i primi giudici, previo annullamento della sua esclusione, abbiano proceduto alla ammissione della lista in questione alla contesa elettorale.

2. Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

*Omissis.*